

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 marzo 1977

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. 25.

Contributo straordinario a favore dei vivai forestali della Regione.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Articolo unico

Per le spese di impianto, ampliamento e di ordinaria coltura dei vivai forestali della Regione è disposto un finanziamento straordinario di L. 50 milioni.

Alla spesa prevista al comma precedente si fa fronte mediante prelievo di L. 30 milioni dal capitolo 5010 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976, e mediante prelievo di L. 20 milioni dal capitolo 3210 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976, con istituzione di apposito capitolo denominato: « Intervento straordinario a favore dei vivai forestali della Regione » con lo stanziamento di L. 50 milioni nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1977, a norma dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato con proprio decreto ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque